

## CONVENZIONE

### Richiesta di servizi di consulenza per pratiche fiscali varie di competenza dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale

L'anno 2023 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

TRA

Il Comune di RIVALTA DI TORINO, con sede in Via Balma n. 5, Cap 10040, codice fiscale 01864440019, telefono 011/904.55.86 indirizzo email [protocollo.rivalta@cert.legalmail.it](mailto:protocollo.rivalta@cert.legalmail.it) rappresentato dalla Dott.ssa Mara MIRETTI nata a \_\_\_\_\_ (TO) il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ in qualità di DIRIGENTE del SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI e SERVIZI alla PERSONA di seguito denominato Comune

E

Il CAF \_\_\_\_\_, iscrizione all'albo n. \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ rappresentato dalla società \_\_\_\_\_, P. iva \_\_\_\_\_, rappresentato dal sig.(ra) \_\_\_\_\_ nato (a) a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, allo scopo delegato dal legale rappresentante della società, di seguito denominato CAF,

PREMESSO

- che il Comune, in base al DM 25 maggio 2001 n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o nuclei famigliari con tre figli minori, correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la Dichiarazione Sostitutiva Unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione ISEE, trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento, e intende affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;
- che con la circolare INPS 18 febbraio 2022, n. 27 l'Istituto comunica che dal 1° marzo 2022 avrà effetto l'abrogazione dell'articolo 65, legge 23 dicembre 1998, n. 448, istitutivo dell'Assegno per il Nucleo Familiare concesso dai Comuni,

- che il decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;
- che l'articolo 46, del decreto legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei famigliari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08, all'articolo 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
- che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, emanato in forza dell'articolo 60 del cosiddetto Collegato Ambientale (legge 28 dicembre 2015, n. 221) e successivamente attuata con provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha previsto il bonus acqua, misura volta a ridurre la spesa per il servizio di acquedotto di una famiglia in condizione di disagio economico e sociale;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che i bonus sociali per disagio economico tra cui il bonus gas, elettrico e acqua, a partire dal 1° gennaio 2021, saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda, così come stabilito dal decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e comunicato dall' Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA);
- che non verrà invece, per il momento, erogato automaticamente il bonus per disagio fisico e, pertanto, dal 1° gennaio 2021 nulla cambia per le modalità di accesso a tale bonus: i soggetti

che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta presso i CAF abilitati;

- che il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 109, successive modificazioni ed integrazioni, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- che, ai sensi dell'art. 4 comma terzo D.Lgs 31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- che i Comuni, ai sensi dell'art. 3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- che l'INPS ha stipulato una convenzione con i CAF per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- che il CAF \_\_\_\_\_, in base al D.Lgs 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.Lgs 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti al n. \_\_\_\_\_ ;
- che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- che il Comune, che eroga servizi sociali agevolati per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata dell'attestazione ISEE, intende affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;

- che il CAF \_\_\_\_\_ sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato alle Società \_\_\_\_\_ l'attività di assistenza fiscale e ogni altra attività svolta che la legge attribuisce ai CAF;
- che le Società \_\_\_\_\_, sulla base di tale convenzione, svolgono materialmente per conto del \_\_\_\_\_ anche l'attività relativa alla compilazione dei modelli ISEE e la loro trasmissione all'INPS;
- che con Determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, sulla base di un elenco predeterminato, è stata approvata l'assegnazione alla società \_\_\_\_\_ della gestione presso il palazzo comunale, per il biennio\_\_\_/\_\_\_, dei servizi di consulenza per pratiche fiscali di competenza dei C.A.F. di seguito elencati, mediante sottoscrizione della presente convenzione.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

#### ***Art. 1- Assistenza e consulenza pratiche fiscali***

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- a) assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, ricezione e trasmissione delle dichiarazioni ai sensi del D.Lgs 109 del 31 marzo 1998 e s.m.i. e tutti gli adempimenti conseguenti previsti dalla normativa vigente;
- b) compilazione delle domande di Assegno maternità e relativi adempimenti previsti;
- c) assistenza alla compilazione delle istanze Bonus sociale per il disagio fisico;
- d) assistenza alla compilazione dei modelli 730;
- e) assistenza alla compilazione dei modelli UNICO PF;
- f) assistenza alla compilazione dei modelli reddituali (RED), autocertificazioni invalidi civili (ICRIC/ICLAV/AS,PS) e detrazioni d'imposta (DETRA);

#### ***Art. 2 - Servizio ISEE e domande assegno maternità***

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal DPCM 159/2013 e successive modificazioni e integrazioni;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità fornendo loro tutte le informazioni necessarie;

- la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità;
- invio al Comune delle domande elaborate per i richiedenti gli assegni di maternità per i quali è stato erogato il servizio ai fini dell'autorizzazione alla trasmissione;
- trasmissione delle domande all'INPS, previa autorizzazione da parte del Comune;
- l'archiviazione dei dati in formato elettronico per 24 mesi.

Il CAF garantisce l'accesso da parte del Comune ai propri archivi per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.

### ***Art. 3 - Servizio bonus elettrico per il disagio fisico***

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistere il cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione dei moduli di richiesta per l'accesso alle compensazioni;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della relativa domanda;
- trasmettere alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo le modalità definite dal sistema e dal Comune;
- inviare al Comune l'elenco dei cittadini residenti per i quali sono state compilate le domande, allegato alla fattura emessa per i servizi resi.

Nel momento in cui acquisisce la domanda il CAF informerà gli interessati che la domanda stessa e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

### ***Art. 4 - Obblighi del CAF***

Il CAF si impegna a

- effettuare il servizio di assistenza funzionale all'utenza nei giorni e con orari da concordare con l'Amministrazione Comunale;
- assicurare la presenza di personale qualificato presso il Comune di Rivalta di Torino;
- effettuare il servizio di assistenza funzionale all'utenza nei giorni e con orari da concordare con l'Amministrazione Comunale, con priorità ai servizi elencati alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 1;
- dotare il proprio personale di strumentazione idonea per lo svolgimento dell'attività;

- tenere nei confronti degli utenti comportamenti conformi al criterio di massima correttezza, diligenza e trasparenza, assumendone ogni e qualsiasi responsabilità in ordine al supporto tecnico fornito e liberandone contestualmente il Comune;
- informare gli utenti che, nel caso di erogazione della prestazione, potranno essere eseguiti controlli volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato da parte della Guardia di Finanza, presso gli Istituti di Credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare e che, in ogni caso, gli enti erogatori eseguono verifiche presso l'Amministrazione finanziaria, richiamando, altresì, l'attestazione di cittadini sulle responsabilità civili e penali nelle quali incorrerebbero in caso di dichiarazioni mendaci;
- I CAF si obbligano a non chiedere ai cittadini ulteriori compensi, né prestazioni di qualsiasi natura, per l'assistenza relativa ai servizi Assegno maternità, istanze Bonus sociale, oltre a quelli già corrisposti dal Comune, pena la risoluzione immediata della presente convenzione.

#### ***Art. 5 - Obblighi del Comune***

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa i servizi gratuiti ed i servizi soggetti a tariffa oggetto della presente convenzione;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio;
- abilitare il CAF nella piattaforma SGATE all'invio delle domande per il Bonus elettrico per il disagio fisico comunicando il tipo di abilitazione scelto (domanda sospesa/presentata);
- autorizzare il CAF alla trasmissione delle domande Assegno maternità con delega INPS nel sito dell'ente;
- mettere a disposizione postazione di lavoro idonea allo svolgimento del servizio;
- assicurare il servizio di prenotazione su appuntamento per i servizi richiesti, saturando la giornata lavorativa, informando i cittadini in merito alla documentazione necessaria per la compilazione delle pratiche;
- comunicare al CAF l'indirizzo e-mail, il numero telefonico e il nominativo dei referenti per i servizi oggetto di tale convenzione.

#### ***Art. 6 - Conservazione dei documenti***

I dati acquisiti per i servizi resi sono conservati dal CAF in forma cartacea o in formato elettronico per il periodo previsto per ciascuna pratica fiscale al fine di consentire le eventuali verifiche.

### **Art. 7 - Trattamento dei dati**

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del GDPR n. 2016/679.

### **Art. 8 - Copertura assicurativa**

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di RIVALTA DI TORINO rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

### **Art. 9 - Compensi**

Alcuni servizi oggetto della presente convenzione vengono resi dal CAF al Comune a titolo oneroso.

A tal fine, considerando l'assistenza/consulenza, la stampa/consegna della modulistica, la trasmissione telematica, l'archiviazione, la stipula di apposita copertura assicurativa, i compensi vengono così definiti:

€ 14,00 più Iva per ogni domanda Assegno maternità

€ 3,00 più Iva per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE

La fatturazione sarà effettuata a cadenza annuale, a seguito della trasmissione degli archivi al Comune o ad altro Ente definito dallo stesso o dalla legge.

Il pagamento del compenso avverrà a 60 gg. dalla data ricevimento fattura.

### **Art. 10 - Durata**

La presente convenzione ha durata **BIENNALE** a decorrere dal \_\_\_\_\_ e fino al\_\_\_\_\_.

La stessa decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o cessazione da entrambe le parti, per qualsiasi motivo o causa.

Le parti convengono che tutte le spese relative alla stipula della convenzione sono a pieno ed esclusivo carico del soggetto incaricato.

Il presente atto si intende concluso mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Rivalta di Torino, \_\_\_\_\_

Per il Comune:

Il Dirigente del Settore affari generali, legali e servizi alla persona Dott.ssa Mara MIRETTI

\_\_\_\_\_

Per il CAF:

\_\_\_\_\_